

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE

"AMICI DI SABRINA FADINI – ONLUS"

Il presente regolamento fissa le norme interne per il funzionamento dell'Associazione "Amici di Sabrina Fadini – Onlus" di seguito definita "Associazione", così come disposto nel secondo capoverso, comma 9.7, dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 1 – Soci

All'aspirante socio deve essere consegnata la "scheda di adesione" con l'allegato modulo "informativa ex art. 13 DLgs 196/03".

L'aspirante socio, che deve essere presentato da almeno un socio, deve fare domanda di ammissione all'Associazione mediante la compilazione della "scheda di adesione" che, tramite il Socio presentatore, deve pervenire al Coordinatore del Comitato Soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a valutare ed eventualmente a ratificare le richieste di adesione all'Associazione, pervenutegli dal Comitato Soci.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre al versamento dell'importo delle rispettive quote associative.

Articolo 2 – Assemblea soci

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza di quest'ultimo, da un socio nominato dall'Assemblea stessa, prima dell'inizio dei lavori.

Al Presidente dell'Assemblea spetta il compito di constatare il diritto di intervenire in Assemblea da parte dei soci.

L'Assemblea non può impartire direttive sui singoli atti di amministrazione, se non per quelli per cui è autorizzata, né può sostituirsi al Consiglio Direttivo nel compimento degli stessi.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano mentre per la votazione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Articolo 3 – Consiglio Direttivo

All'atto della costituzione dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo (primo mandato) sono stati nominati su indicazione del Socio Fondatore Presidente; nei mandati successivi, il Consiglio Direttivo sarà eletto secondo le modalità di cui all'art. 14 (Elezioni degli Organi Sociali) del presente Regolamento.

I mandati del Consiglio Direttivo hanno durata triennale.

Fanno parte del Consiglio Direttivo: il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri cinque Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di questi, dal Consigliere più anziano.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dalla loro posizione:

- a) durante il primo triennio d'esercizio dell'Associazione, potranno essere sostituiti, per surroga, da altri Soci Fondatori;
- b) dopo il primo triennio d'esercizio dell'Associazione, saranno sostituiti con i primi dei non eletti: nel caso in cui non ci dovesse essere una lista di non eletti, i Consiglieri cessati saranno sostituiti da soci nominati direttamente dal Consiglio Direttivo. Tale nomina dovrà poi essere ratificata dalla prima Assemblea dei soci, convocata successivamente alla nomina.

I nuovi Consiglieri dureranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la competenza esclusiva per ciò che attiene le decisioni operative relative al compimento dei singoli atti.

La convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con avviso da consegnare ai Consiglieri mediante: lettera a mano, fax, posta elettronica, mediante affissione nella sede dell'Associazione o sul sito internet dell'Associazione, almeno sette giorni prima della data fissata.

In seno al Consiglio Direttivo, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone; in questo caso saranno a scrutinio segreto e, eventualmente, con scheda.

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera come investire il patrimonio,
- b) decide lo schema della tenuta dei conti di cui l'Associazione deve dotarsi,
- c) stabilisce le iniziative per il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini sociali,
- d) nomina i soci onorari
- e) per un migliore adempimento delle attività dell'Associazione, nomina tutti i Comitati che ritiene necessari e può decidere del loro scioglimento,
- f) delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione,
- g) delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari, istituti bancari o col banco-posta, nell'ambito delle attività sociali,
- h) delibera in nome e per conto dell'Associazione, ogni tipo di spesa ordinaria e straordinaria,
- i) delibera circa l'uso della firma sociale per il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere,
- j) fissa l'importo delle quote sociali e gli eventuali contributi associativi supplementari da sottoporre per l'approvazione in Assemblea; per il primo anno di vita dell'Associazione, le quote sociali vengono stabilite in:
 - 1) 50,00 euro per i soci fondatori,
 - 2) 30,00 euro per i soci ordinari.

Negli anni successivi, il valore delle quote sociali viene unificato per tutte le categorie dei soci e la quota sociale viene stabilita in euro 30,00.

Sono tenuti al versamento delle quote sociali: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari ed i Soci Sostenitori.

La validità delle quote sociali decorre laa 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno,

- k) Delibera l'accettazione o meno di donazioni e/o lasciti di non modico valore. Al Presidente del Consiglio Direttivo è lasciata la facoltà di accettare donazioni sino ad un massimo di 1.000,00 euro, se effettuate da persone fisiche.

Alle riunioni di Consiglio Direttivo possono partecipare sia i membri del Collegio dei Garanti, del Collegio dei revisori dei Conti, i Soci Fondatori ed esperti esterni all'Associazione, tutti senza diritto di voto.

Articolo 4 – Il Presidente

Da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora, per fondati motivi, il Consiglio Direttivo non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri con procura generale o speciale.

Il Presidente delibera su tutte le questioni che per Legge o Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo o di altro Organo dell'Associazione.

Articolo 5 – Il Vice Presidente

Esercita le medesime funzioni del Presidente, in caso di indisponibilità di questi.

Articolo 6 – Il Segretario

Provvede alla gestione dei servizi di segreteria. E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci ed è incaricato, in assenza del Presidente o del Vice Presidente, dell'invio delle comunicazioni per le convocazioni assembleari, ai soci ed al Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Il Tesoriere

E' responsabile della gestione amministrativa –contabile dell'Associazione e della corretta tenuta dei libri contabili la cui gestione può essere affidata ad esperti interni od esterni all'Associazione. Congiuntamente al Presidente, cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Tiene i rapporti di conto con la Banca e/o l'Ufficio Postale e custodisce le somme ed i valori dell'Associazione. Esegue ogni operazione di cassa tenendone la contabilità.

Articolo 8 – Il Comitato di Gestione

E' costituito da membri del Consiglio Direttivo. Vi possono far parte anche i Soci i quali, non hanno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Comitato, al cui interno viene nominato un Coordinatore, è incaricato di seguire gli aspetti operativi dell'Associazione ed opera congiuntamente col Presidente.

Assicura quindi l'operatività dell'Associazione nei campi, ad esempio, dell'organizzazione, dell'informatizzazione, degli eventi, della comunicazione. Nello svolgimento della sua attività può avvalersi, di volta in volta, di gruppi di lavoro differenti che possono essere formati anche da personale esterno all'Associazione, purché l'apporto professionale di questi ultimi sia volontaristico e gratuito.

Articolo 9 – Il Comitato Soci

Il Comitato Soci è nominato dal Consiglio Direttivo. Ne possono far parte membri del medesimo Consiglio Direttivo ed i Soci Fondatori. Al Comitato, in via eccezionale, possono essere ammessi anche dei Soci i quali però non hanno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Soci decade alla scadenza dei mandati degli Organi Sociali.

Il Comitato, al cui interno viene nominato un Coordinatore, è incaricato della comunicazione nei confronti dei terzi e quindi: della gestione dei mezzi di comunicazione (tenuta del sito dell'Associazione, Face Book, Twitter, ect.), delle campagne per la ricerca di nuovi associati, delle relazioni con i Soci. Redige ed aggiorna il Libro Soci; verifica la corretta compilazione delle "schede di adesione" e le conserva. E' responsabile del trattamento dei dati personali, di cui alla L. 675/96, il Comitato opera congiuntamente col Presidente.

Articolo 10 – Il Comitato Tecnico-Scientifico

I componenti il Comitato Tecnico-Scientifico sono scelti e nominati dal Consiglio Direttivo fra i Soci ed i non Soci dell'Associazione.

Se Soci, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto se non fanno parte di detto Consiglio.

Se non Socci, possono partecipare sia alle riunioni del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea dei Soci ma non hanno diritto di voto.

Il Comitato è composto da esponenti del settore medico-sanitario di indiscussa autorità scientifica o professionale ed elegge, al proprio interno, un Coordinatore. Il Comitato svolge funzioni di studio, ricerca e consulenza sulle materie inerenti agli scopi dell'Associazione. Il Comitato Tecnico-Scientifico predispone le proposte delle linee programmatiche di carattere scientifico relative all'attività ed alle iniziative dell'Associazione. Svolge, inoltre, attraverso la redazione di pareri o di relazioni, funzioni di consulenza scientifica per il Consiglio Direttivo.

Nello svolgimento della sua attività, può anche avvalersi dell'apporto di medici o gruppi di medici esterni all'Associazione, purché il loro apporto professionale sia volontaristico e gratuito.

I componenti il Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica sino a revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – Il Collegio dei Garanti

E' composto da tre membri, al cui interno viene eletto un Presidente. Il numero dei componenti può essere esteso a cinque, di cui due saranno supplenti. Il Collegio dei Garanti può essere composto sia da Soci dell'Associazione che da non soci. I componenti il Collegio dei Garanti possono votare nelle delibere assembleari, se soci. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. La loro posizione è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Al Collegio è affidata la competenza delle controversie interne all'Associazione. Il Collegio si esprime sull'interpretazione ed applicazione dello Statuto, nonché sui conflitti di attribuzione tra gli Organi statutari. Le pronunce del Collegio dei Garanti non sono riformabili. Inizialmente i membri del Consiglio sono stati nominati (primo mandato) su indicazione del Socio Fondatore Presidente. Nei successivi mandati, verranno eletti secondo le modalità di cui all'art. 14 (Elezioni degli Organi Sociali) del presente Regolamento.

Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Le eventuali sostituzioni dei componenti il Collegio, da farsi per sopraggiunta indisponibilità degli stessi, nel corso del triennio, possono essere effettuate direttamente dal Consiglio Direttivo e devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci convocata successivamente alla nomina. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Collegio devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o di decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 del C.C.

Articolo 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

E' composto da tre membri, al cui interno viene eletto un Presidente. Il numero dei componenti del Collegio può essere esteso a cinque, di cui due saranno supplenti. Inizialmente i membri del Consiglio sono stati nominati (primo mandato) su indicazione del Socio Fondatore Presidente. Nei successivi mandati, verranno eletti – secondo le modalità di cui all'art. 14 (Elezioni degli Organi Sociali) del presente Regolamento – tra persone esperte in materie giuridiche, fiscali, contabili ed economiche.

Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere composto sia dai soci dell'Associazione che da non soci; i non soci possono partecipare alle delibere assembleari dei soci ma non hanno diritto di voto, se soci non hanno diritto di voto sull'approvazione del bilancio dell'Associazione. I membri del Consiglio devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. La loro posizione è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Al Collegio è affidata la verifica della tenuta della contabilità, il bilancio preventivo e consuntivo, la legittimità dell'attività del Consiglio Direttivo in riferimento ai disposti dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, del Regolamento Interno ed alle deliberazioni dell'Assemblea. Redige apposite relazioni ai bilanci preventivo e consuntivo, agisce di sua iniziativa o su richiesta di un Organo dell'Associazione, oppure su segnalazione scritta e firmata, anche da un solo socio.

Esegue ispezioni o controlli in qualsiasi momento della vita dell'Associazione, anche individualmente. Il Presidente del Collegio redige e aggiorna il registro dei verbali del Consiglio nonché le relazioni al bilancio preventivo e consuntivo. Il Collegio si riunisce al meno due volte all'anno e della propria attività deve darne notizia al Consiglio Direttivo.

Eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, da farsi per sopraggiunta indisponibilità degli stessi nel corso del triennio, possono essere effettuate direttamente dal Consiglio Direttivo e devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I nuovi componenti, così nominati, scadranno dalla carica alla scadenza degli altri componenti. All'atto dell'accettazione della carica,

i membri del Collegio devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o di decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 del C.C.

Articolo 13 – Comitato Soci Fondatori

Può costituirsi un Comitato formato esclusivamente dai Soci Fondatori i quali si devono riunire almeno una volta all'anno per valutare, nel complesso, la gestione dell'Associazione e fornire eventuali indicazioni in merito al Consiglio Direttivo. Il Comitato ha un proprio Presidente ed i membri sono chiamati ad esprimersi su qualsiasi questione mediante voto con alzata di mano e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Non sono previste particolari formalità per la convocazione del Comitato.

Articolo 14 – Elezione degli Organi Sociali

Per l'elezione delle cariche degli Organi Sociali viene indetta l'Assemblea dei soci che nomina i componenti il Consiglio Direttivo, Il Collegio dei Garanti ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli Organi Sociali può essere tenuta in concomitanza dell'Assemblea ordinaria dei soci, che viene indetta entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Nel caso in cui le elezioni degli Organi Sociali non venissero indette in concomitanza dell'Assemblea ordinaria, le elezioni si dovranno tenere entro la fine del mese successivo a quello in cui si è tenuta l'Assemblea ordinaria.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale, possono partecipare alle elezioni e candidarsi specificando per quale carica. Per quanto riguarda il ruolo di Revisore dei Conti, sono richieste specifiche competenze, così come indicato all'art. 12.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno 15 giorni prima rispetto la data fissata per le elezioni, a mezzo comunicazione scritta che può essere eseguita tramite: lettera, fax, posta elettronica oppure con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Il Consiglio Direttivo uscente nomina i componenti il Comitato Elettorale, i cui nominativi fanno parte del medesimo Consiglio Direttivo, che dovrà essere formato da un Presidente e due membri.

I compiti del Comitato Elettorale sono i seguenti:

- fissare la data delle elezioni,
- emettere gli avvisi di convocazione,
- ricevere e verificare l'esistenza dei presupposti alle candidature,
- preparare le liste dei candidati,
- preparare le schede per le votazioni,
- presiedere l'Assemblea delle elezioni,
- produrre un verbale delle elezioni e rendere pubblici i risultati.

Le votazioni saranno a scrutinio segreto con schede. Qualora il numero dei soci, aventi diritto a partecipare alle elezioni fosse superiore alla soglia di 50, si potrà prevedere una forma di votazione per corrispondenza le cui modalità saranno fornite a cura del Comitato Elettorale.

Articolo 15 – Remunerazione dei professionisti

Le cariche sociali ricoperte da non soci così come le consulenze prestate da professionisti esterni all'Associazione, possono essere remunerate. La misura di tali compensi viene stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea, secondo opportuni parametri od in base a quanto previsto dalle tabelle retributive degli Organi di Categoria.

Articolo 16 – Esercizio sociale e gestione delle spese

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le spese correnti di gestione, per il funzionamento dell'Associazione, devono essere coperte con i proventi delle attività sociali, con le quote sociali, con eventuali supplementari contributi associativi e donazioni. Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra i soci, nemmeno in modo indiretto, a meno che la finalità o la distribuzione non siano imposte per legge e siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali possono essere riportati a nuovo ed impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 17 – Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili che l'Associazione deve obbligatoriamente tenere sono:

- a) il Libro Soci (dove annotare cronologicamente le delibere di ammissione dei nuovi soci, i loro dati anagrafici, i versamenti delle quote associative, i recessi, le esclusioni e qualsiasi altra variazione);
- b) il Libro dei Verbali delle Assemblee (dove dovranno essere verbalizzate tutte le delibere);
- c) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo (dove dovranno essere verbalizzate tutte le delibere);
- d) il Libro dei Verbali delle delibere del Collegio dei Revisori dei Conti (dove dovranno essere verbalizzate tutte le ispezioni, i controlli e le raccomandazioni);
- e) il Libro Giornale della contabilità sociale;
- f) il Libro degli Inventari;
- g) il Libro Verbale delle Elezioni.

Le pagine dei libri, prima di essere poste in uso devono essere vidimate e numerate a cura del Presidente.

Tutti i libri sociali saranno tenuti presso la sede dell'Associazione fatto salva la possibilità discrezionale, da parte del Presidente, a fronte di esigenze gestionali/organizzative, di affidare temporaneamente a terzi la tenuta e la compilazione di tali libri.

Per il primo anno di attività, la contabilità potrà essere redatta col metodo americano (partita semplice), per gli esercizi successivi dovrà invece essere tenuta col sistema della partita doppia e basata su un piano dei conti a misura dell'attività dell'Associazione. Il piano dei conti sarà redatto in compartecipazione tra il Presidente ed il Tesoriere, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Il nuovo piano dei conti e le eventuali successive modifiche dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

In ipotesi di esercizio di attività commerciali (marginali ed occasionali effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali), si dovrà verificare se la contabilità sociale dovrà essere assoggettata ed uniformata alle disposizioni della legislazione contabile e fiscale vigente.

Articolo 18 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può cessare per le seguenti cause:

- a) impossibilità del raggiungimento degli scopi sociali,
- b) deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci,
- c) sopravvenuta mancanza di tutti i soci,
- d) altri motivi previsti dal Codice Civile o dalle leggi generali dello Stato vigenti in materia.

I liquidatori dell'Associazione sono nominati dall'Assemblea.

Il presente Regolamento Interno è formato da 10 pagine, integra le disposizioni statutarie dell'Associazione "Amici di Sabrina Fadini – Onlus" ed è stato approvato dal Consiglio Direttivo durante la riunione del Consiglio Direttivo del 1° ottobre 2012.